



A.S.D. REGGINA UIC
REGOLAMENTO "SAFEGUARDING POLICY" PER LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Art. 1 - Finalità

- 1- La A.S.D. REGGINA UIC e tutti i tesserati si conformano alle previsioni dei Decreti Legislativi n. 36 e n. 39 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni nonché alle disposizioni emanate in materia dalla FISPIC, dal CIP e dagli organi sportivi competenti al fine di favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle atlete e degli atleti, la loro effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
- 2- Il presente Regolamento, che si applica a tutti i tesserati della A.S.D. REGGINA UIC, disciplina le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva.

Art. 2 - Ambito di applicazione e diritti dei tesserati

- 1- Le condotte di abuso, violenza e discriminazione, di seguito previste, sono rilevate indipendentemente dalla modalità di consumazione, sia di persona che tramite modalità informatiche o digitali, con utilizzo di canali web, messaggistica, e-mail, social network, blog, tecnologie informatiche comprensive di sistemi di intelligenza artificiale.
- 2- Tutti i tesserati della A.S.D. REGGINA UIC (di seguito "tesserati") hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, con disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, nascita, fisica, intellettuale, relazionale e sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e, pertanto, tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.
- 3- Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti.

Art. 3 - Comportamenti rilevanti

- 1- Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
 - a. **abuso psicologico** - qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti coinvolti, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b. **abuso fisico** - qualunque condotta consumata o tentata (tra cui colpi, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare



direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c. **molestia sessuale** - qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere oppure ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d. **abuso sessuale** - qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i soggetti coinvolti a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati;
- e. **negligenza** - il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, comportamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei soggetti coinvolti;
- f. **incuria** - la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g. **abuso di matrice religiosa** - l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h. **bullismo, cyberbullismo** - qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetuta nel

corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i soggetti coinvolti, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico o lo stato psicologico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i. **comportamenti discriminatori** - qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 4 – Obblighi di comportamento

- 1- La società e i tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti finalità:
 - a) creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti;
 - b) riservare ad ogni tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;
 - c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale o al responsabile tecnico/allenatore del minore e al Safeguarding Officer Societario;
 - d) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
 - e) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
 - f) evitare apprezzamenti, commenti e valutazioni che possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla prestazione sportiva;
 - g) rimuovere gli ostacoli che impediscono l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
 - h) prevenire concretamente i rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
 - i) assicurare la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

Art. 5 - Conoscenza e osservanza del Regolamento

- 1- Tutti i tesserati della A.S.D. REGGINA UIC nello svolgimento dell'attività sportive ed organizzativa a esse connesse, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.



- 2- Il presente Regolamento è norma ed è pubblicato in una specifica sezione del link Societario all'interno del sito internet della UICI di REGGIO CALABRIA.

Art. 6 – Attività informative e di formazione

- 1- Nell'ambito delle azioni finalizzate alla diffusione della conoscenza e allo stimolo dei comportamenti e delle buone pratiche da parte dei tesserati, la A.S.D. REGGINA UIC, anche tramite le sue componenti, promuove attività formative sulle tematiche del presente Regolamento.

Art. 7 - Safeguarding Officer Societario

- 1- Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui al presente Regolamento, è nominato dalla A.S.D. REGGINA UIC un Safeguarding Officer Societario.
- 2- Il Safeguarding Officer Societario in particolare svolge le seguenti funzioni:
 - a. adotta ogni necessaria iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al presente Regolamento;
 - b. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - c. relaziona, all'Organo Federale, fornendo altresì informazioni e documentazione rispetto alle proprie deliberazioni e all'attività svolta;
 - d. raccomanda eventuali modifiche ed aggiornamenti ai modelli organizzativi ed ai codici di Condotta posti a presidio della Safeguarding Policy federale e delle società;
 - e. svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Societario.
- 3- Il Safeguarding Officer Societario è nominato dal Consiglio Direttivo della A.S.D. REGGINA UIC, tra i soggetti che sono in possesso di comprovata esperienza in ambito sociale, psicologico o sportivo nell'ambito delle attività di vigilanza connesse a modelli organizzativi.
- 4- Il Safeguarding Officer societario esercita le proprie funzioni d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni di terzi. Le segnalazioni possono pervenire anche, se previsto, all'ODV ex D.Lgs. 231/2001 oppure al soggetto ricevente le segnalazioni ex D.Lgs. 24/2023 "Whistleblowing".
- 5- Il Safeguarding Officer Societario in caso di rilevazione – diretta o indiretta – di comportamenti illeciti, è tenuto ad intervenire senza indugio, informando gli Organi della Federazione. Esso ha piena facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia con immediatezza alla Procura Federale. Provvede in'oltre, quale misura precauzionale, a sospendere i tesserati coinvolti nei presunti atti o comportamenti gravi e rilevanti, per i tempi necessari agli organi di giustizia, di svolgere tutti gli accertamenti e trarne le dovute conclusioni.

Art. 8 - Doveri di segnalazione e obblighi di riservatezza

- 1- I tesserati della A.S.D. REGGINA UIC che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, come individuati nel presente Regolamento o come integranti fattispecie di natura penale, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione, inclusi razza,

origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer Societario.

- 2- Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.
- 3- Il Safeguarding Officer Societario garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto dallo stesso o valutato necessario per la tutela dei soggetti coinvolti. Tale tutela non è, altresì, garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Art. 9 - Adempimenti delle società

- 1- la Società deve predisporre e adottare, nei termini di cui alle "Linee Guida A.S.D. REGGINA UIC", un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (di seguito, anche solo il "*Modello Organizzativo Safeguarding Policy*") e un Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (di seguito, anche solo "*Codice*"), conformi a dette Linee Guida.
- 2- I documenti di cui sopra devono essere aggiornati almeno con cadenza quadriennale oppure, comunque, ogni qual volta si rilevino modifiche e integrazioni delle leggi dello Stato, di disposizioni della FISPIC oppure in presenza di specifiche raccomandazioni del Safeguarding Officer Federale oppure di ogni altra norma statale o sportiva sovraordinata che abbia impatto sulla materia.
- 3- I Modelli e i Codici di cui al comma 1 devono tener conto delle caratteristiche della Società e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.
- 4 La Società provvederà a nominare, nei termini di cui alle "Linee Guida e/o ai sensi di legge e contestualmente all'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta Safeguarding Policy, il proprio Safeguarding Officer Societario che dura in carica fino alla scadenza delle cariche sociali di durata quadriennale. Tale nomina è senza indugio comunicata alla FISPIC, mediante l'invio via pec all'indirizzo safeguarding@fispic.it di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante come previsto dalle norme.
La società, darà notizia dell'adozione dei documenti di cui al comma 1 e della nomina con relativi riferimenti di contatto (almeno indirizzo email) del Safeguarding Officer Societario attraverso specifica pubblicata sulla pagina del link internet della società, mediante adeguata informativa sui canali social network e, comunque, affisso nei luoghi della Sede Sociale.

Art. 10 – Obblighi del Safeguarding Officer Societario

- 1- Il Safeguarding Officer Societario è tenuto a garantire l'attuazione del presente Regolamento dei documenti societari di cui all'art.9 comma 1, prevenendo e contrastando ogni tipo di abuso, violenza o discriminazione

sui tesserati e garantendo la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

- 2- Il Safeguarding Officer Societario svolge tutte le attività di notorietà di cui al comma 5 dell'articolo che precede e cura, direttamente o tramite soggetti specializzati, ogni aggiornamento successivo.
- 3- Per dare comunicazioni della propria attività, utilizza i canali social e, comunque, apposita bacheca societaria al fine di renderle immediatamente conosciute da parte dei tesserati.
- 4- Rispetto al termine di cui all'art. 9 comma 4 e con una deroga di sei mesi rispetto a questo, le funzioni del Safeguarding Officer Societario, in mancanza di nomina di soggetto diverso, sono assolte dal legale rappresentante della Società o da un suo delegato.

<

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il Presente Regolamento entra in vigore, dalla sua approvazione da parte del consiglio Direttivo della A.S.D.REGGINA UIC. Le disposizioni previste nel presente Regolamento si intendono integrate negli altri atti, documenti e regolamenti della A.S.D. REGGINA UIC vigenti.

Data, 25/11/2024

Firma
A.S.D. REGGINA UIC CALABRIA